



A 67 anni di età: no all'invalidità civile, sì all'assegno sociale

Per coloro che non hanno contribuito, oppure ne hanno versati pochi e di conseguenza non hanno diritto a una pensione di natura contributiva, la nostra previdenza pubblica prevede due tipi di pensione di natura assistenziale: 1) quando si è invalidi in modo permanente; 2) quando si raggiunge una certa età anagrafica.

Sono due prestazioni che contemporaneamente non si possono percepire: una esclude l'altra. La linea che decide la titolarità tra queste due prestazioni è l'arrivo del 67° anno di età. Prima di questa età si può ottenere e percepire la pensione d'invalidità civile, dopo l'assegno sociale che, come vedremo, prescinde dalle situazioni invalidante.

Con queste due tipi di pensioni assistenziali il nostro sistema previdenziale non abbandona la persona che sono in stato di bisogno, anche se purtroppo il beneficio economico è poco consistente.

Vediamo le due normative.

Prestazioni per l'invalidità civile (escluse quelle per ciechi e sordomuti) sono di tre tipi: a) pensione di invalidità parziale che viene concessa con almeno il 74% di invalidità permanente; b) pensione di inabilità civile (100% di invalidità); c) assegno di accompagnamento, riservato - a giudizio medico - a inabili. Per le due pensioni c'è il limite reddituale, mentre per l'assegno di accompagnamento non è richiesto reddito.

I limiti reddituali sono: 1) per la pensione di invalidità parziale (287 euro al mese per 13 mensilità) non si devono superare annualmente i 4.926 euro; 2) per la pensione da inabilità, stesso importo, il reddito da non superare è di 16.882 euro lordi. Oltre questi due limiti reddituali la pensione non viene corrisposta.

Il reddito da dichiarare, per queste due pensioni, è quello della sola persona interessata e non del coniuge. I redditi che vengono presi in considerazione sono unicamente quelli assoggettati all'Irpef, compresa la casa di abitazione. La domanda per queste prestazioni deve essere inoltrata, in via telematica, all'Inps, completa di documentazione sanitaria.

Assegno sociale al compimento di 67 anni di età. L'importo per il 2020 è 460 euro al mese per 13 mensilità. Se si è soli per poterlo percepire per intero non si deve avere alcun reddito; se si è coniugati il reddito di entrambi i coniugi non deve essere superiore a 5.980 euro. Questa pensione può essere corrisposta anche con un importo ridotto quando i redditi sono fino a 5.980 euro se si è soli, si è coniugati tra i 5.980 e i 11.955 euro lordi. Come evidenziato, i redditi da dichiarare vanno cumulati con quelli del coniuge. Tutti i redditi posseduti, compresi quelli non tassati alla fonte, vanno dichiarati, eccetto lo stesso assegno sociale, la casa di abitazione e l'assegno di accom-

pagnamento. Anche questa pensione non viene corrisposta se si superano i limiti reddituali.

Come evidenziato in base alla normativa esistente non si può chiedere ne percepire la pensione d'invalidità civile dopo il compimento del 67° anno di età. Al titolare di questa pensione, al compimento del 67° anno, viene d'ufficio trasformata la pensione d'invalidità in assegno sociale.

Anche se le due prestazioni hanno limiti e tipologie reddituali diverse, dopo la trasformazione in assegno sociale, viene mantenuta la stessa normativa prevista per le pensioni di invalidità e inabilità civile. Queste pensioni non sono reversibili.

Angelo Vivenza